

Legge regionale 02 maggio 1996, n.35

Interventi in materia di servizio civile.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalita' previste dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze le attivita' relative al servizio civile, in conformita' con la legislazione nazionale vigente.

ARTICOLO 2

(Oggetto della legge)

1. Sono oggetto della presente legge:

- a) le modalita' di definizione, pianificazione e finanziamento da parte della Regione Toscana dei programmi d'intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale, la cui attuazione e' realizzata tramite gli Enti privati e pubblici con sedi sul territorio regionale che, ai sensi della legge nazionale vigente, hanno stipulato con l'Amministrazione statale competente una convenzione o un accordo per impiegare i giovani in servizio civile;
- b) le modalita' di realizzazione e finanziamento delle attivita' volte ad informare i cittadini, ed in particolare i giovani chiamati allo svolgimento del servizio di leva, circa l'esistenza e il contenuto della normativa statale in materia di servizio civile;
- c) le modalita' di realizzazione e finanziamento delle attivita' di formazione e addestramento al servizio civile rivolte ai giovani ammessi a svolgerlo, nonche' di formazione degli operatori cui ne e' affidata la gestione;
- d) la disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e gli Enti di cui alla lettera a), finalizzata al conseguimento delle attivita' previste nelle lettere a), b) e c) del presente articolo.

ARTICOLO 3

(Consulta regionale del servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge.

2. La Consulta regionale del servizio civile e' composta da:

- a) due membri per ciascuna delle associazioni rappresentative degli obiettori di coscienza attive in ambito regionale;
- b) venti membri in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 lettera a), di cui dieci in rappresentanza degli Enti privati e dieci in rappresentanza degli Enti pubblici, la cui convenzione o accordo con l'Amministrazione statale competente preveda la possibilità di impiegare, tra le sedi attive in Toscana, il maggior numero di giovani in servizio civile (a parità di numero vale la maggiore anzianità di convenzione);
- c) un membro per ciascuno dei coordinamenti costituiti in ambito locale, di cui facciano parte non meno di cinque tra gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), la cui finalità sia quella di realizzare programmi di intervento, attività di formazione, corsi di formazione per giovani in servizio civile o per i propri operatori;
- d) due membri per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

3. Gli Enti privati di cui all'art. 2 lettera a), i coordinamenti degli Enti di cui al comma 2 lettera c), nonché le associazioni degli obiettori di coscienza di cui al comma 2 lettera a), esprimono un proprio rappresentante in seno alla Consulta regionale del servizio civile alle seguenti condizioni:

- a) operino da almeno un biennio nel settore;
- b) svolgano, senza scopo di lucro, la propria attività con continuità, anche se con cadenza periodica purché non occasionale.

4. I membri della Consulta regionale sul servizio civile sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o Enti, dal Consiglio regionale e restano in carica due anni. Ad essi compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.

5. La Consulta regionale del servizio civile elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il presidente che ne convoca e ne presiede le sedute. Il presidente predisponde l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

6. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di Piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 5. La Consulta ha inoltre facoltà di proposta sulle materie di cui all'art. 4 lettere d), ed f).

7. La Consulta regionale del servizio civile si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale, che mette a

disposizione la propria struttura per l'espletamento delle funzioni della Consulta.

9. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 4

(Struttura regionale)

1. La Giunta regionale, mediante la propria struttura, provvede a:

- a) raccogliere le segnalazioni relative alle problematiche sociali e ambientali presenti nel territorio regionale nei settori in cui possono essere impiegati i giovani in servizio civile secondo la normativa nazionale vigente;
- b) raccogliere i programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale;
- c) realizzare una banca dati regionale contenente tutte le informazioni sugli Enti di cui all'art. 2 lettera a), i giovani distaccati dall'Amministrazione statale competente presso gli stessi Enti, i programmi di intervento finanziati in base all'art. 6;
- d) realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), campagne informative relative all'esistenza e alle modalità d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale vigente, all'esistenza della presente legge, nonché alle attività previste nel Piano regionale di cui all'art. 5;
- e) raccogliere i progetti relativi alla formazione e alla preparazione al servizio civile degli obiettori di coscienza;
- f) predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli Enti stessi, mirati ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile.

ARTICOLO 5

(Piano regionale per il servizio civile)

1. Le attività di cui all'art. 4, lettere b), d), e), ed f), sono realizzate secondo le linee di intervento previste dal Piano regionale per il servizio civile.

2. Il Piano regionale per il servizio civile è predisposto dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 15 ottobre di ogni biennio, la relativa proposta di deliberazione contenente gli indirizzi

programmatici e le attività che la Regione intende realizzare nel biennio successivo.

Con tale atto sono individuati:

- le priorità, i settori e le tipologie dei programmi di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualità delle attività nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione;
- le iniziative e gli strumenti per l'informazione, le altre Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che concorrono alla loro realizzazione, le modalità di diffusione sul territorio, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione;
- i settori e le tipologie dei corsi di formazione e preparazione al servizio dei giovani in servizio civile, i criteri di rendicontazione, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione;
- i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a), le modalità di diffusione sul territorio, le risorse finanziarie stanziare dalla Regione.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, adottata entro il 15 dicembre, costituisce il Piano regionale per il servizio civile per il biennio successivo.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte tra quelle previste dal Piano regionale per il servizio civile del biennio precedente.

ARTICOLO 6

(Programmi di intervento)

1. La Regione Toscana finanzia programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera a), purché da almeno due anni regolarmente convenzionati per l'impiego dei giovani in servizio civile con l'Amministrazione statale competente.

2. I programmi di intervento devono essere relativi ai settori previsti dalla normativa nazionale vigente e la loro attuazione è realizzata secondo i criteri e le priorità stabilite dal Piano regionale per il servizio civile.

3. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento entro il 1 marzo di ogni biennio. Ciascun programma deve contenere:

- a) l'indicazione delle attività oggetto del programma, gli obiettivi da perseguire e i relativi tempi di attuazione, gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) cui ne è affidata la realizzazione in conformità con quanto stabilito nel Piano regionale per il servizio civile;
- b) l'indicazione del numero dei giovani in servizio civile, degli eventuali lavoratori dipendenti o altro personale volontario in servizio presso gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che parteciperanno alla realizzazione delle attività previste;
- c) l'individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto del programma;
- e) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'Ente o gli Enti assicurano lo svolgimento delle attività oggetto del programma, messe a disposizione dagli stessi Enti o ad essi concessi in comodato dalla Regione;
- f) l'indicazione delle risorse economiche necessarie, le modalità e i tempi di erogazione delle stesse.

4. Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, la Regione individua i programmi di intervento da finanziare secondo le seguenti priorità:

- a) programmi che, per la medesima attività, coinvolgono una pluralità di Enti di cui all'art. 2 lettera a), sia privati che pubblici;
- b) programmi che coinvolgono Enti i cui giovani assegnati partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione e preparazione al servizio civile, predisposti secondo le norme della presente legge;
- c) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera a) i cui operatori partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione predisposti secondo le norme della presente legge;
- d) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera a) i quali abbiano già ricevuto finanziamenti per i programmi di intervento ai sensi della presente legge e che abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati.

5. Sulla base delle priorità indicate nel Piano regionale per il servizio civile e secondo i criteri di cui al comma 4, entro il 31 marzo di ogni biennio la Giunta regionale propone al Consiglio la deliberazione di finanziamento dei programmi d'intervento.

6. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) entro due mesi dalla conclusione del programma di intervento devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

7. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) decadono dal diritto al finanziamento previsto e non ancora erogato in caso di sospensione, revoca o disdetta della convenzione con l'Amministrazione statale competente, oppure in caso di omessa comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al comma 3.

8. Nel caso in cui l'Ente o gli Enti non abbiano presentato la rendicontazione di cui al comma 6 o non abbiano conseguito gli obiettivi o svolto le attività previste nelle forme ed entro i tempi stabiliti dal programma di intervento, non sono ammessi ad accedere ai finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, per il biennio successivo.

ARTICOLO 7

(Formazione dei giovani in servizio civile)

1. I corsi di formazione e preparazione al servizio civile sono progettati e realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera a), nonché da Enti o associazioni o loro consorzi.

2. I soggetti indicati al comma 1 presentano richiesta di finanziamento dei corsi alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno indicando i seguenti elementi:

- a) i nominativi dei docenti e dei relativi curricula;
- b) il numero delle ore relative a ciascun modulo di corso;
- c) il numero di ore, non inferiore al 30% del totale, dedicate alla conoscenza e all'approfondimento della normativa vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri degli obiettori, nonché dei principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato;
- d) la periodicità del corso.

3. Sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale esamina le richieste per i corsi di formazione per i giovani in servizio civile ed entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale la deliberazione di finanziamento dei corsi. Il Consiglio regionale delibera in merito entro i successivi trenta giorni.

4. L'erogazione dei relativi finanziamenti è effettuata dalla Giunta regionale, previa dichiarazione da parte degli Enti e delle associazioni organizzatrici con cui si attesta di non aver richiesto contributi ad altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa. Gli Enti e le associazioni organizzatrici sono vincolate alla realizzazione dei corsi finanziati ed entro due mesi dalla conclusione del corso devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

5. Nel caso in cui l'Ente o l'associazione non adempia all'obbligo di rendicontazione, la Regione la esclude per l'anno

successivo dai finanziamenti di cui al comma 3. Nel caso in cui il corso non sia stato realizzato la Regione provvede al recupero delle somme erogate.

ARTICOLO 8

(Formazione degli operatori del servizio civile)

1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a) previsti dal Piano regionale di cui all'art. 5, sono effettuati ai sensi della LR 31.8.94 n. 70.
2. I corsi sono finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della normativa nazionale vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri dei giovani che lo prestano, alle convenzioni tra l'Amministrazione statale competente e gli Enti e agli aspetti gestionali di competenza degli Enti convenzionati.
3. Ai corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a) e' ammesso esclusivamente il personale, volontario o dipendente, degli Enti che esercita funzioni di controllo ed organizzazione del servizio dei giovani impiegati presso gli stessi Enti.

ARTICOLO 9

(Attività di informazione)

1. Le attività di informazione circa la normativa nazionale vigente e la presente legge sono realizzate secondo le linee programmatiche del Piano regionale di cui all'art. 5.
2. Alla realizzazione di tali attività possono concorrere amministrazioni locali ed enti pubblici, le scuole e gli istituti medi inferiori e superiori, l'Università e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a).
3. Le attività di informazione sono anzitutto rivolte ai giovani in età di leva.
4. Altre iniziative possono essere finalizzate ad informare gli Enti locali, le associazioni di volontariato, gli enti privati e pubblici.
5. Per il conseguimento degli obiettivi informativi fissati dal Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi con i Provveditorati agli Studi e con l'Università della Toscana.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire

5.000.000, si fa fronte, per l'anno 1996, con lo stanziamento del Cap. 720 del bilancio 1996 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto decorrenti dal 1997, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

ARTICOLO 11 (Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, viene indicata la documentazione che le associazioni, gli Enti e i coordinamenti di cui all'art. 3 debbono produrre per designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale del servizio civile.

2. I membri della Consulta regionale del servizio civile vengono designati dagli Enti e associazioni di cui all'art. 3 comma 3 entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al comma 1.

3. La prima seduta della Consulta e' convocata dal Presidente del Consiglio regionale.